

## SANZIONI

**C.c.:** Le sanzioni rappresentano un componente negativo di reddito (da iscriverne alla voce di c.e. E.21 "Oneri straordinari" o B.14 "Oneri diversi di gestione" ed in presenza di sanzioni non ancora irrogate di cui è certa o comunque probabile l'irrogazione, di cui alla chiusura dell'esercizio non si conosce l'ammontare, deve essere previsto un apposito accantonamento (B.13 di c.e. e B.3 di s.p.). Quando la sanzione diventerà certa e determinata, dovrà essere iscritta al passivo una voce di debito (D.12, D.14 o altro).

Il D.Lgs 472/97 indica che le sanzioni relative a violazioni commesse vanno **imputate al soggetto** (amministratore, dirigente, ecc.) che ha effettivamente compiuto gli atti illegittimi. Pertanto, prima di iscriverne le sanzioni nella contabilità aziendale occorre verificare se l'impresa, con apposita delibera assembleare, si era assunta l'onere del pagamento (possibile solo in caso di colpa lieve). In caso di colpa grave o dolo la sostituzione non è possibile. Quando la società ha la **responsabilità solidale** occorre valutare se tenerne conto iscrivendo un costo o un rischio.

Nell'ipotesi in cui l'amministratore sia un "prestanome" sarà l'amministratore "di fatto" (quello che agisce nell'ombra) a subire le conseguenze sanzionatorie.

**Fisco:** Non esistono specifiche previsioni normative ma A.F. e giurisprudenza sono concordi nel negarne la deducibilità, per lo meno per quelle di carattere penale ed amministrativo.

Le sanzioni dovrebbero essere distinte in:

a) **sanzioni civilistiche** - risarcimenti previsti dalla normativa civilistica come interessi di mora, clausola penale, risarcimento del danno per totale, parziale, inesatto o ritardato adempimento, ecc. relativi ad obbligazioni nascenti dall'attività d'impresa; ma dovrebbero rientrare in questa categoria anche i costi relativi a danni conseguenti all'esercizio dell'attività (es. incidenti automobilistici). - *Deducibili*.

b) **sanzioni penali** - possono riguardare solo gli imprenditori individuali; per le società possiamo riferirci alle sanzioni pecuniarie relative a violazioni commesse dai soggetti che ne hanno la rappresentanza. - *Indeducibili*. \*

c) **sanzioni amministrative** - di difficile definizione unitaria ma che comprendono la maggior parte delle sanzioni relative a violazioni in materia di imposte, tasse, CCGG, bollo, norme previdenziali, circolazione stradale. - *Indeducibili*. \*

\*) Parte della dottrina le ritiene comunque deducibili nel caso in cui sia prevalente la natura risarcitoria rispetto a quella repressivo-punitiva.

**Sequestro** - In caso di sequestro di un automezzo, le spese relative sono indeducibili mentre quelle di dissequestro dovrebbero essere deducibili.

**Sanzioni stradali** - Con sentenza 29.5.2000 n. 7071 la Cassazione ha dichiarato indeducibili le sanzioni stradali in quanto non funzionali (mancanza di inerenza) alla produzione del reddito (art. 109.5).

**Antitrust** - Con R.M. 89/E/2001, R.M. 55/E/2002 e con C.M. 98/E/2000 (par. 9.2.6) il Min. Fin. sostiene l'indeducibilità delle sanzioni irrogate per le violazioni della normativa antitrust in quanto non inerenti all'attività. Contesta la N.C. n. 138/1999 che sostiene la deducibilità delle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza in quanto riferibili ad attività da cui derivano ricavi.

Con Circolare n. 39 del 24.5.00 l'Assonime contesta la posizione ministeriale (espressa nella C.M. n. 98/E/2000).

**Sanatoria opere abusive** - La C.T.C. n. 784 del 21.3.94 ha escluso la deducibilità di ammende pagate da una società di costruzione al Comune per sanatoria di opere abusive (l'impresa le aveva capitalizzate).

**Sanzioni per imposte sui redditi** - Sono assimilate alle imposte e quindi indeducibili (Assonime 39/00).

**Concussione** - Le somme pagate a concussori per evitare ispezioni fiscali vessatorie sono indeducibili (Cass. sent. 5796 del 24.1.01 dep. 19.4.01).

**Penali contrattuali** - Le penali previste in contratto per ritardata consegna sono deducibili in quanto inerenti all'attività d'impresa e non riconducibili ad un comportamento illecito del contribuente (C.T.P. di Genova, sent. n. 326 del 26.4.99, dep. 3.10.00).

**Sanzioni per attività illecite** non penalmente rilevanti - Le sanzioni sono sempre indeducibili anche se, in mancanza della rilevanza penale, i costi sono deducibili (C.M. 42/2005).

**Prescrizione** - Con sentenza del 10/12/2009 la Cassazione ha stabilito in 10 anni il termine di prescrizione per il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie inflitte con una sentenza passata in giudicato. Il riferimento trova origine nell'art. 2953 c.c. che fissa in 10 anni la prescrizione per l'esercizio dei diritti quando sia intervenuta una sentenza definitiva.

## SOCIETA' DI COMODO O NON OPERATIVE - L. 724/1994